

Pubblicato il 17/12/2019

N.08199 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.  
N. 09555/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9555 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Andrea Perrotta, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Carratelli, Lucio Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Gaudio in Roma, piazza Prati degli Strozzi n.22;

*contro*

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

con il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 (doc. 1) e dei

relativi allegati, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla procedura de qua impedendogli la verifica dei requisiti psicofisici per superamento del (modificato) limite d'età (elenco di cui allegato 3);

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e dei relativi allegati;

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.4.2019 e dei relativi allegati;

- ove occorra, della legge provvedimento contenuta all'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- ove occorra dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per

la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; e sempre ove occorra del DPR 335/82;

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 e dei relativi allegati;

- dell'elenco pubblicato il 16.7.2019 sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) (doc.4);

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

con i motivi aggiunti presentati il 4 novembre 2019:

-del decreto n.333-b/12d.3.19/23922 emesso dal Capo della Polizia in data 12.8.2019 e pubblicato sul sito web della polizia di stato in data 13.8.2019, e dei relativi elenchi allegati, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente,

- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 5706 del 10 settembre 2019 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata con il ricorso introduttivo, disponendo per

l'effetto l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, ed ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica dell'8 giugno 2020, rinviando ogni determinazione sulle spese al definitivo;

CONSIDERATO che il ricorrente, con motivi aggiunti depositati in data 4 novembre 2019, impugna l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 2 del decreto n.333-B/12D.3.19/23922, pubblicato il 13 agosto 2019;

CONSIDERATO che parte ricorrente, con istanza depositata il 29 novembre 2019, ha fatto presente che, nonostante il giudicato formatosi sull'ordinanza sopra richiamata, l'Amministrazione resistente non ha provveduto a dare esecuzione all'ordine ivi contenuto;

RILEVATO, in assenza peraltro di alcuna difesa in merito, che l'Amministrazione resistente non ha dato seguito a quanto disposto con l'ordinanza n. 5706/2019, confermata dal Consiglio di Stato, IV Sezione, con ordinanza n. 5600 dell'8 novembre 2019;

RITENUTO, pertanto, in accoglimento dell'istanza in esame, di disporre che l'Amministrazione porti ad esecuzione quanto disposto con l'ordinanza n. 5706/2019, sottoponendo il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, da effettuarsi, tenuto conto che la procedura in impugnativa si è ormai conclusa, mediante espletamento di una sessione integrativa;

RILEVATO, altresì, che i motivi aggiunti sono stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell'elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in

relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito, già fissata con l'ordinanza n. 5706/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ACCOGLIE l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5706 10 settembre 2019, citata in premessa, e, per l'effetto, ORDINA alla resistente Amministrazione di sottoporre il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, con le modalità di cui in parte motiva.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Rinvia all'udienza pubblica già fissata dell'8 giugno 2020 la liquidazione delle spese anche della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Donatella Scala**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**